

# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. **88** di Reg.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventotto** del mese di **Agosto**, alle ore **17:30** nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Sig. **PELLIZZARI GIANCARLO** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
MASERO ERMINIO	X			PEROTTO SONIA	X		
DE LUCA ROBERTO	X			TOMIELLO GIAMPIETRO	X		
LONGHI CRISTINA			X				

Presenti n. **4** assenti n. **1**

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 – INDIRIZZI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il comune di Piovene Rocchette è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza dei Servizi in data 29/09/2011 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11/2004 e ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1784 del 8.11.2011 (pubblicata nel BUR Veneto n. n. 89 del 29/11/2011), entrato in vigore il 14.12.2011;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2013 è stato approvato il primo Piano degli Interventi (PI), in vigore dal 25.02.2014;
- con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 11.03.2016 è stata approvata la variante tematica "1A/2015" al PI, relativa alla riduzione della fascia di rispetto dell'autostrada A31, mentre con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 26.07.2018 è stata approvata la variante "1B/2018" al PI;

**RILEVATO** che:

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"". In particolare, l'articolo 23 della stessa legge regionale, ha introdotto la modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con, tra l'altro, sostituzione del comma 7 e introduzione del comma 7 bis;
- il testo dell'articolo 18, nella parte così novellata dispone, in relazione al Piano degli Interventi:

*"7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30."*

*7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7."*

**PRESO ATTO** che, sulla scorta di verifiche effettuata sulle planimetrie del primo Piano degli Interventi, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23.12.2013 ed entrato in vigore il 25.02.2014, sono emerse alcune aree di espansione a destinazione residenziale e produttivo per le quali, non essendo stati approvati i relativi piani urbanistici attuativi, si configura la decadenza per lo spirare del termine quinquennale, come fissato dalla richiamata normativa regionale;

**DATO ATTO** che in data 12.08.2019 è stato pubblicato sul sito internet comunale un "Avviso manifestazione di interesse per la proroga quinquennale di aree edificabili" prot. n. 10451, con il quale è stata data informazione ai cittadini interessati sulla possibilità presentare richiesta di proroga del termine quinquennale per le aree edificabili soggette a strumento urbanistico attuativo non approvato, fissando la scadenza per la presentazione della domanda entro le ore 12:00 di lunedì 16 Settembre 2019;

**RITENUTO** di determinare, per la sfera di propria competenza, in merito alle disposizioni regionali in premessa richiamate:

- gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Urbanistica, al fine di procedere all'istruttoria delle eventuali domande di proroga delle previsioni del Piano degli Interventi relative alle aree di espansione;

- l'ammontare percentuale del contributo da corrispondere da parte dei privati per ottenere la proroga delle aree di trasformazione/espansione in argomento;
- il termine entro il quale versare detto contributo;
- la destinazione dei proventi introitati a titolo del citato contributo,

il tutto nel quadro delle disposizioni del più volte citato articolo 18, comma 7 bis della legge regionale n 11 del 2004 e s.m.i.;

**RILEVATA** la competenza a termini dell'art. 48, comma 1° del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

**AVUTI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" resi sulla proposta;

**CON** votazione unanime resa ai sensi di Legge;

## DELIBERA

- 1) **di formulare**, viste le disposizioni del combinato disposto dei commi 7 e 7 bis, dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti indirizzi in merito alle domande di proroga delle previsioni del Piano degli Interventi inerenti alle aree di espansione per le quali non sono stati approvati i relativi piani urbanistici attuativi:
  - il Responsabile del Servizio Urbanistica provvederà all'istruttoria delle domande di proroga delle previsioni del Piano degli Interventi relative alle aree di espansione;
  - le domande saranno prese in considerazione solo nel caso in cui siano sottoscritte dalla maggioranza (ai sensi dell'art. 20 comma 6 della LR 11/2004) degli aventi diritti reali sulle aree di espansione oggetto di domanda di proroga, che dovrà comunque farsi carico del pagamento del contributo per l'intero ambito del PUA;
  - il termine per il versamento del contributo è fissato al 30.11.2019.
- 2) **di fissare** l'entità del contributo da versarsi da parte dei proprietari per l'ottenimento del provvedimento di proroga in argomento secondo quanto di seguito specificato:

contributo	casistica	PUA
100 euro forfettari	<b>Piani con iter di adozione/approvazione in corso riguardanti di ambiti soggetti ad atto d'obbligo/accordo, regolarmente formalizzato</b>	<b>D1.2/10, D1.2/13</b>
0,25 % del valore delle aree*	<b>Altri piani presentati, con iter di adozione/approvazione in corso</b>	<b>C2/33</b>
0,50 % del valore delle aree*	<b>tutti gli altri casi</b>	<b>C2/18, C2/3, C2/40, C2/24B D1.2/8, D1.2/9</b>

\* considerato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), vedi tabelle allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 126 del 5.12.2018 avente per oggetto: "Approvazione del valore dei terreni edificabili ai fini dell'imposta municipale propria - IMU"

- 3) **di stabilire** che non sono soggette a decadenza le previsioni urbanistiche relative alle zone di espansione del PI:
  - classificate nel vigente PAT come "aree di urbanizzazione consolidata";
  - per le quali è stata presentata, in data anteriore al 25.02.2019, una richiesta di variante urbanistica comportante un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 (zona C2/41).

- 4) **di dare atto** che somme introitate a titolo di contributo di cui al precedente punto 2), saranno accantonate in apposito capitolo del Bilancio di previsione 2019-2021, con vincolo di destinazione ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di demolizione, sulla base dei i criteri di individuazione e degli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, da definirsi da parte della Giunta Regionale con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

**OGGETTO**

**APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 – INDIRIZZI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 28-08-2019

Il Responsabile del Servizio  
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 28-08-2019

Il Responsabile del Servizio  
BONATO RITA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
MASERO ERMINIO

Il Vice Segretario Comunale  
PELLIZZARI GIANCARLO